

Legge regionale 15 gennaio 2013, n. 3

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 57 del 15 novembre 2012 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria».**

*(BURC n. 2 del 16 gennaio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 gennaio 2013)*

**Art. 1**

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della [legge regionale 15 novembre 2012, n. 57](#), è sostituito dal seguente:

«4. Per la elaborazione dei programmi di formazione, informazione e preparazione all'emergenza sono ricercate le più opportune forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 11 della [legge 225/1992](#), il Dipartimento della protezione civile per le attività di cui al comma 2 ed i dipartimenti regionali competenti. L'attività di collaborazione è avviata solo nel caso in cui essa non preveda alcun onere a carico del bilancio regionale.».

**Art. 2**

*(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.